DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1975

che autorizza la concessione di aiuti da parte del Regno Unito a favore delle imprese dell'industria carboniera per la campagna carbone 1975-1976

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(76/215/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione 3/71/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1970, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

vista la decisione 73/287/CECA, del 25 luglio 1973, relativa ai carboni da coke ed al coke, in particolare l'articolo 9, comma 1 [2],

sentito il Consiglio,

considerando che il governo britannico ha notificato alla Commissione, in conformità dell'articolo 2 della decisione 3/71/CECA, gli interventi di carattere finanziario che si propone di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria del carbon fossile nel corso della campagna carbone 1975-1976 [3], tra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione gli aiuti qui di seguito elencati:

il governo britannico si propone di accordare all' industria carboniera britannica durante la campagna carbone 1975-1976 i seguenti aiuti:

	milioni £
A fronte di oneri pensionistici	13,7
Per pagamento di indennità a minatori da licenziare per la riqualificazione professionale del personale	6,5
Copertura delle spese della NCB per collocamento a riposo anzitempo	1,5
A fronte di oneri connessi con la fornitura gratuita di carbone a minatori licenziati fra i 55 e i 65 anni di età	0,8
Adattamento e stabilizzazione del personale	3,7

Gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri fissati dagli articoli 6 e 7 della decisione 3/71/CECA perché queste misure nazionali di sostegno possano essere autorizzate;

considerando che l'aiuto a fronte di oneri pensionistici è accordato a minatori collocati a riposo; che gli oneri che ne derivano alla NCB non hanno più alcun rapporto con la produzione corrente di carbone e sono coperti parzialmente dagli aiuti;

considerando che finalità e modalità degli aiuti indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 6, paragrafo 1, comma 1;

considerando che l'aiuto consistente in indennità a minatori da licenziare o per la qualificazione del personale è stato introdotto dal Coal Industry Act nel 1965; che il Coal Industry Act 1973 lo mantiene in vigore e prevede la possibilità di pagare un massimale di 60 milioni tra le campagne 1973-1974 e 1975-1976; che per il 1975-1976 è prevista una somma di 6,5 milioni;

considerando che l'aiuto concerne la manodopera che in seguito alla chiusura di miniere si ritira da questa attività e quella che viene riqualificata e/o riassunta nel settore carboniero;

considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 6, paragrafo 1, comma 1, dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 3/71/CECA;

considerando che l'aiuto a fronte di oneri della NCB per collocamento a riposo anzitempo è stato intro-

---

[1] GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7 segg.

[2] GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 36.

[3] La campagna carbone 1975-1976 comincia il 1° aprile 1975 e termina il 31 marzo 1976.

dotto dal Coal Industry Act 1967; che per il 1975-1976 è previsto un importo di 1,5 milioni;

considerando che questo aiuto concerne i minatori collocati a riposo anzitempo, misura resa necessaria dal calo di produzione (in seguito a difficoltà di smercio) degli anni 1967-1970; che gli oneri pensionistici che derivano non sono più in rapporto con la produzione di carbone e sono completamente coperti dall'aiuto;

considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 6, comma 1, della decisione 3/71/CECA;

considerando che l'aiuto a fronte degli oneri della NCB connessi con forniture gratuite di carbone riguarda erogazioni della NCB, che non sono più in rapporto con la produzione di carbone; che gli oneri finanziari della NCB per forniture gratuite di carbone a minatori licenziati tra i 55 e 60 anni di età sono quindi interamente rimborsati dal governo britannico; che per i minatori licenziati che hanno tra 60 e 65 anni l'aiuto coprirà il 50 % degli oneri connessi con tali forniture; che l'importo previsto per il 1975-1976 ammonta a 800 000 £;

considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 6, paragrafo 1, comma 1, della decisione 3/71/CECA;

considerando che, con l'aiuto per l'adattamento e la stabilizzazione del personale, il governo britannico accorda un sussidio alla NCB per gli oneri ad essi derivanti nel 1975-1976 dalla necessità di ristrutturare il personale nel quadro della razionalizzazione della produzione; che per garantire la stabilità d'impiego del personale qualificato occorre che la NCB risarcisca ai minatori colpiti da tali misure le spese che hanno dovuto sostenere al riguardo; che si tratta di spese di trasloco, di inquadramento, di viaggio e risarcimento di perdite di reddito temporanee;

considerando che per la campagna 1975-1976 il governo britannico concorre alla copertura di queste spese della NCB con 3,7 milioni di £;

considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 3/71/CECA;

considerando che per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto globale britannico con il buon funzionamento del mercato comune si constata quanto segue:

— si può escludere che gli scambi di carbone tra la Gran Bretagna e gli altri Stati membri subiscano un pregiudizio nell'anno 1975 (articolo 3, paragrafo 1, comma 1, della decisione 3/71/CECA);

— per il 1975 si possono escludere allineamenti di prezzo del carbone britannico al livello degli altri produttori della Comunità;

— nonostante il notevole rincaro del carbone britannico, i prezzi non hanno ancora raggiunto il livello dell'olio combustibile equivalente o del carbone da coke americano importato; questa circostanza non si risolve però in un aiuto indiretto a favore dei consumatori industriali, poiché l'industria carboniera britannica nella campagna carbone 1975-1976 non riceve alcun aiuto per perdite in gallerie, in conformità dell'articolo 9 della decisione 3/71/CECA;

— la chiusura di due o tre impianti scarsamente produttivi si riflette in una razionalizzazione e concentrazione della produzione nelle sedi estrattive più redditizie;

considerando che, ciò premesso, si constata pertanto che gli aiuti previsti per il 1975-1976 a favore dell' industria carboniera britannica sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che questo giudizio vale anche tenendo conto degli aiuti che sono accordati alle miniere di carbone in conformità della decisione 73/287/CECA;

considerando che ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA la Commissione deve accertare che gli aiuti autorizzati sono impiegati per gli scopi indicati negli articoli 6 e 7 di detta decisione; che a questo riguardo essa deve essere informata soprattutto in merito all'entità ed alla ripartizione dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo del Regno Unito è autorizzato a versare, per la campagna carbone 1975-1976, aiuti all'industria carboniera britannica per un ammontare complessivo di £ 26 200 000.

L'importo di £ 26 200 000 previsto per la campagna carbone 1975-1976 rappresenta la somma di:

1. £ 13 700 000 per gli oneri pensionistici assunti per minatori collocati a riposo.

2. £ 6 500 000 al massimo per indennità a minatori da licenziare in seguito a chiusura di pozzi o a minatori riqualificati e/o riassunti nell'industria del carbon fossile.

3. £ 1 500 000 per il rimborso degli oneri che derivano alla NCB dal collocamento a riposo anzitempo di minatori.

4. £ 800 000 al massimo per oneri inerenti a forniture gratuite di carbone a minatori licenziati tra i 55 e 65 anni di età.

5. £ 3 700 000 al massimo come sussidio alla NCB per le spese che deve sostenere per ristrutturare il personale nel quadro della razionalizzazione della produzione.

Articolo 2

Il governo britannico comunica alla Commissione entro il 30 aprile 1976 i dati relativi agli aiuti accordati in base a questa decisione, con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei versamenti.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1975.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henri SIMONET